

## □ Interrogazione n. 1489

*presentata in data 25 novembre 2013*

a iniziativa del Consigliere Cardogna

**“Terminale off – shore di rigassificazione di GNL nell’area al largo del sito industriale di Falconara Marittima. Chiarimenti sulla proroga concessa in relazione al temine di inizio lavori”**

a risposta orale urgente

Premesso che:

- con decreto del 28/12/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha autorizzato la Società API Nova Energia S.r.l. a costruire ed esercitare un terminale off-shore di rigassificazione di GNL (Gas Naturale Liquefatto) e la relativa opera connessa, costituita da un gasdotto di raccordo alla rete nazionale;
- lo stesso decreto interministeriale, all’art. 7 comma 1, ha fissato i termini di inizio e fine lavori, rispettivamente, nei dodici (12) mesi successivi alla data di ricevimento del provvedimento autorizzativo e nei quarantotto (48) mesi successivi, sempre decorrenti dalla stessa data;
- lo stesso art. 7 del decreto interministeriale citato, al comma 2, disciplina l’iter propedeutico alla concessione di eventuali proroghe dei termini di inizio e fine lavori, prevedendo la presentazione di un’istanza supportata da giustificati e comprovati motivi e/o per causa di forza maggiore;
- che l’API Nova Energia S.r.l., avvalendosi della facoltà riconosciuta dal summenzionato art. 7 comma 2 del decreto citato, in data 26/11/2012 ha formulato una prima istanza di proroga di mesi dodici (12) del termine previsto per l’inizio dei lavori, facendo riferimento a pendenze procedurali non ancora concluse;
- che le motivazioni addotte dalla Società sono state riconosciute fondate dal Ministero per lo Sviluppo Economico che, acquisita la previa intesa della Regione Marche (cfr. DGR n. 146 del 18/02/2013), con successivo decreto del 20/03/2013, emanato di concerto con Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha pertanto disposto la proroga di mesi dodici (12), ovvero fino al 09/01/2014, del termine di inizio dei lavori in discussione;
- che la stessa Società, con nota Prot. Gen. n. 645 del 16/10/2013, acquisita al protocollo della Regione in data 06/11/2013 con il n. 733258, ha depositato al Ministero dello Sviluppo Economico ulteriore istanza di proroga di mesi dodici (12) del termine di inizio lavori, già differito al 09/01/2014 come in precedenza esplicitato, anche questa motivata dalla presenza di procedimenti ed istruttorie non ancora conclusi;
- che in relazione a tale ulteriore istanza, il Ministero procedente ha ritenuto che le giustificazioni addotte a sostegno della stessa siano accoglibili in quanto determinate da fatti oggettivamente non riconducibili né imputabili alla Società richiedente;
- che al fine di perfezionare l’iter propedeutico alla concessione, con decreto interministeriale, di tale ulteriore proroga, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pertanto nuovamente chiesto alla Regione Marche di formalizzare la previa intesa, ai sensi del quadro normativo vigente;
- che la Giunta regionale nella seduta del 18/11/2013 ha deliberato di esprimere l’intesa, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del citato decreto interministeriale del 28/12/2011, finalizzata alla concessione di proroga ulteriore del termine previsto per l’inizio dei lavori, già differito a tutto il 09/01/2014;

Visto che l’indifferibilità della sottoscrizione dell’Accordo con il Gruppo API è stata motivata, tra l’altro, con la necessità di dare corso quanto prima ad un progetto industriale di ampio respiro per la bonifica, riqualificazione e riconversione produttiva del sito, che garantisce, nel contempo, la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti;

## INTERROGA

Il Presidente e la Giunta regionale:

- per conoscere se le motivazioni addotte a sostegno delle richieste di proroga da parte della Società API Nova Energia S.r.l. siano realmente riconducibili a fatti oggettivi e non prevedibili già in sede di sottoscrizione dell'Accordo tra la Regione ed il Gruppo API;
- per escludere che le ripetute richieste di proroga non siano invece riconducibili ad atteggiamenti meramente dilatori da parte della Società API Nova Energia S.r.l., tali da rappresentare inadempimento degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'Accordo.